

Consultazione di Banca d'Italia sulle modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019 e sul "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio"

Osservazioni di Assofin – Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare

Premessa

Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare), sentite le proprie Associate formula le seguenti osservazioni allo scopo di contribuire alla consultazione promossa da Banca d'Italia sulle modifiche alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" del 26 marzo 2019 e sul "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio"

PARTE TERZA – L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Sezione I. La funzione antiriciclaggio

1.6 Comunicazioni

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia:

...(...omissis...)...

- b. Entro il ~~30 aprile~~ **31 marzo** di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, anche di gruppo, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi.*

Osservazioni:

Pur comprendendo l'intento dell'Organo di Vigilanza di allineare al termine fissato per l'inoltro delle segnalazioni periodiche (31 marzo) il termine per la trasmissione della relazione annuale della funzione antiriciclaggio e del documento di autovalutazione, si ritiene la proposta non percorribile in considerazione dei tempi necessari per la redazione dei richiamati documenti da parte della funzione preposta e per la loro approvazione da parte dell'Organo di supervisione strategica. L'anticipazione del termine al 31 marzo, infatti, in molti casi non risulterebbe idonea ad assicurare



tutti i necessari passaggi societari (i.e. approvazione preventiva dei due documenti - anche alla luce della considerevole quantità di dati e di informazioni da collezionare ed elaborare, in un periodo in cui vi sono ulteriori rilevanti adempimenti - sia da parte dell'Organo di supervisione strategica delle rispettive Capogruppo, sia da parte del Board di ciascun intermediario rientrante nel perimetro) in particolare qualora la relazione e l'esercizio di autovalutazione fossero predisposti, per ciascuna legal entity, da un'unica funzione AML "accentrata". Si chiede, pertanto, di mantenere l'attuale scadenza del 30 aprile.

PARTE SETTIMA – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio

*L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro il ~~30 aprile~~ **31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione (cfr. Parte Terza, Sezione I*

...(...omissis...)...

Osservazioni:

Pur comprendendo l'intento dell'Organo di Vigilanza di allineare al termine fissato per l'inoltro delle segnalazioni periodiche (31 marzo) il termine per la trasmissione della relazione annuale della funzione antiriciclaggio e del documento di autovalutazione, si ritiene la proposta non percorribile in considerazione dei tempi necessari per la redazione dei richiamati documenti da parte della funzione preposta e per la loro approvazione da parte dell'Organo di supervisione strategica. L'anticipazione del termine al 31 marzo, infatti, in molti casi non risulterebbe idonea ad assicurare tutti i necessari passaggi societari (i.e. approvazione preventiva dei due documenti - anche alla luce della considerevole quantità di dati e di informazioni da collezionare ed elaborare, in un periodo in cui vi sono ulteriori rilevanti adempimenti - sia da parte dell'Organo di supervisione strategica delle rispettive Capogruppo, sia da parte del Board di ciascun intermediario rientrante nel perimetro) in particolare qualora la relazione e l'esercizio di autovalutazione fossero predisposti, per ciascuna legal entity, da un'unica funzione AML "accentrata". Si chiede, pertanto, di mantenere l'attuale scadenza del 30 aprile.



PARTE OTTAVA

LE SEGNALAZIONI PERIODICHE ANTIRICICLAGGIO

I destinatari trasmettono con cadenza annuale alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nel "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio", che costituisce parte integrante delle presenti Disposizioni.

Le segnalazioni sono trasmesse entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e hanno come data di riferimento il 31 dicembre, con periodo di riferimento compreso tra l'1 gennaio e il 31 dicembre.

Esse sono inviate secondo le modalità indicate nel "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio", pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Osservazioni:

A regime, si ritiene sostenibile il termine del 31 marzo per trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche indicate nel "Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio".

Con riferimento alla prima segnalazione da effettuare con il formato XML (termine 31 marzo 2025), si chiede che venga reso disponibile con congruo anticipo il template da utilizzare per effettuare il caricamento dei dati tramite file e di valutare inoltre – sempre per la sola prima segnalazione – la possibilità di posticipare il termine al 30 aprile, in considerazione sia delle attività di sviluppo tecnico/informatiche necessarie, sia delle possibili criticità operative e di coordinamento (in particolare nel caso in cui la funzione AML sia accentrata) che potrebbero determinarsi in ragione della nuova modalità di trasmissione.